

Procedura per la segnalazione di illeciti

1) Scopo della procedura

Scopo della presente procedura è di dare attuazione a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Ha, quindi, l'obiettivo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione di illeciti, fornendo indicazioni operative in merito ad oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni.

2) Oggetto

La presente procedura disciplina le segnalazioni di condotte illecite intendendo con esse violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CO.GE. S.I., che siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. Si considerano violazioni gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o le violazioni del modello organizzativo adottato da CO.GE. S.I. Per l'elencazione puntuale delle violazioni oggetto di segnalazione si rimanda all'articolo 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni, tutelate dal suddetto decreto e disciplinate dalla presente procedura, non riguardano contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3) Segnalante

Può effettuare una segnalazione la persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo, intendendo con questo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da:

- dipendenti di CO.GE. S.I.;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore di CO.GE. S.I.;
- dipendenti e collaboratori di soggetti a cui è affidata da CO.GE. S.I. la realizzazione di opere o la fornitura di beni o servizi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore di CO.GE. S.I.;

- volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore di CO.GE. S.I.;
- rappresentanti dei soci, amministratori, direttori, componenti del collegio sindacale.

Può effettuare la segnalazione anche chi acquisisca le informazioni sulla violazione nell'ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4) Segnalazione

La segnalazione è effettuata in forma scritta, in forma orale o nell'ambito di un incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT).

La segnalazione in forma scritta è effettuata utilizzando la piattaforma resa disponibile dal sito di CO.GE. S.I. che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il funzionamento della piattaforma è stato oggetto di valutazione di impatto. La piattaforma è stata adottata previo parere delle rappresentanze sindacali.

La segnalazione in forma orale è effettuata attraverso la piattaforma che consente l'invio di messaggi vocali soggetti alle medesime misure di sicurezza.

Il colloquio con l'RPCT è fissato scrivendo alla casella rpct.cogesi@cogesi.it a cui accede solo quest'ultimo.

Il segnalante fornisce informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Per quanto possibile, nella segnalazione debbono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

5) Destinatario delle segnalazioni

Attraverso la piattaforma, le segnalazioni sono dirette al RPCT a cui sono attribuiti i poteri e sono assegnati i compiti descritti dalla presente procedura.

Se la segnalazione perviene ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio al superiore gerarchico del segnalante) quest'ultimo provvede entro 7 giorni alla segnalazione mediante la piattaforma di cui al precedente articolo dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Resta salva la facoltà del segnalante, nei casi espressamente individuati dalla legge, di;

- trasmettere la propria segnalazione ad Anac con le modalità individuate da quest'ultima per il canale cosiddetto esterno. La segnalazione può essere fatta:
 - qualora non siano attive le modalità di segnalazione previste dall'articolo 4 o se esse non risultano conformi a quanto previsto dalla legge;
 - qualora sia già stata fatta una segnalazione con le modalità indicate dall'articolo 4 ma non abbia avuto seguito;
 - se il segnalante ritiene che la segnalazione con le modalità indicate dall'articolo 4 non avrebbe seguito (ad esempio se l'RPCT è coinvolto nella violazione o c'è il rischio che le prove siano occultate o l'efficacia delle indagini sia compromessa etc) o possa determinare il rischio di ritorsione;
- darne divulgazione pubblica, tramite stampa o social media;
- denunciare all'Autorità giudiziaria.

6) Gestione della segnalazione

La segnalazione è gestita dal RPCT, che entro 7 giorni dalla ricezione dà avviso al segnalante del ricevimento.

Spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 24/2023. Tale valutazione è svolta in quindici giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, anche chiedendo al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma o anche di persona se il segnalante acconsente.

Qualora la segnalazione riguardi violazioni del Modello 231 o illeciti ex d.lgs.231/01, l'RPCT trasmette la segnalazione all'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) che ne assume la gestione. RPCT (o l'OdV se competente) non dà seguito alla segnalazione nel caso di:

- manifesta assenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 24/2023;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta genericità della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- produzione della sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Il segnalante è informato dell'archiviazione della segnalazione.

Negli altri casi l'RPCT (o l'OdV se competente) avvia un'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Il segnalante è informato dell'avvio.

Nell'ambito dell'istruttoria, l'RPCT (o l'OdV se competente) può chiedere al segnalante chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori, acquisire atti e documenti da altri uffici dell'azienda o sentire la persona coinvolta o terze persone.

Nell'ambito dell'istruttoria l'RPCT (o l'OdV se competente) non rivela in alcun modo a terzi l'identità del segnalante anche celando tutti gli elementi della segnalazione da cui si possa risalire a tale identità.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 giorni.

Se l'RPCT (o l'OdV se competente), a seguito dell'istruttoria, ravvisa che la segnalazione è infondata, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione dandone comunicazione al segnalante.

Se l'RPCT (o l'OdV se competente) ravvisa elementi di fondatezza della segnalazione provvederà, a seconda della natura della violazione, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e/o ad attivare il procedimento disciplinare, dandone comunicazione al segnalante. L'RPCT (o l'OdV se competente) tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

7) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante nel procedimento disciplinare e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare derivante dalla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. A tale scopo è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La segnalazione è pure sottratta all'accesso

civico generalizzato di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. I diritti di cui dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2 undecies del d.lgs. 196/03.

8) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti di chi effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione intendendosi con essa qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

L'articolo 17 comma 4 del d.lgs. 24/2023 fornisce un elenco non esaustivo di misure ritorsive.

Il segnalante può comunicare all'Anac le ritorsioni che ritiene di aver subito o può agire in sede giudiziaria, amministrativa o stragiudiziale, come prescritto dagli articoli 17, 18, 19 del d.lgs. 24/2023.

Le tutele previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano anche:

- a) al facilitatore, cioè alla persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tale persona.

9) Responsabilità del segnalante e relative limitazioni

Le responsabilità del segnalante e le relative limitazioni sono stabilite dagli articoli 16 e 20 del d.lgs. 24/2023.

10) Informativa privacy

Titolare del trattamento

Titolare dei trattamenti relativi alla gestione della piattaforma è CO.GE. S.I. spa

CO.GE. S.I. ha nominato il Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: E-mail: c.burdese@agcavvocati.org; PEC: cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali contenuti nella segnalazione di illecito e quelli eventualmente raccolti nell'ambito del relativo procedimento sono trattati con il solo scopo di gestire la segnalazione e darvi riscontro come previsto dalla legge.

La base giuridica del trattamento si rinviene nell'articolo 6 comma 1 lettera c) del Regolamento 2016/679/UE.

Destinatari dei dati

I dati sono trattati dal Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza o, se competente, dall'OdV, che sono incaricati del trattamento.

La piattaforma per la raccolta delle segnalazioni è gestita da Whistleblowing Solution srl che è nominata responsabile del trattamento.

Stanti gli obblighi di riservatezza a tutela del segnalante, i dati personali possono essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Durata di conservazione dei dati

I dati relativi ad una segnalazione e la relativa documentazione sono conservati per 5 anni dalla comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione.

Diritti dell'interessato

I diritti solitamente riconosciuti all'interessato (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità etc.) possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2 undecies del d.lgs. 196/03.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.